



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 33 del 22-02-2016 (n. 198 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: RICORSO AL TAR ABRUZZO-SEZIONE DI PESCARA PROPOSTO DAL SIG. GIURASTANTE SIMONE CONTRO IL COMUNE DI ORTONA. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. LUISA DI IORIO

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. n.118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che con determina di settore n.503 del 3.11.2015, notificata il giorno 11.11.2015, il Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero Dott. Domenico Galanti, rigettava l'istanza di assegnazione in sanatoria dell'alloggio e.r.p. di proprietà dell'AT.E.R. di Chieti, ubicato in Ortona, alla Via Trieste n.35 ed assegnato al Sig. Castellano Tommaso, deceduto in data 20.07.2014;

RISCONTRATO che il citato provvedimento è stato impugnato dinnanzi al TAR Abruzzo-Sezione distaccata di Pescara con ricorso iscritto al n.RG55/2016 da parte del nipote del defunto, tale Giurastante S.;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di resistere al predetto giudizio avverso il citato ricorso

amministrativo;

ATTESO che per ragioni di mera opportunità, riconducibili alla contingente assenza di professionalità specifiche all'interno dell'Ente, si ritiene di dover provvedere alla nomina di un Avvocato di fiducia che possa garantire una idonea tutela degli interessi giuridici dell'Ente nelle more delle procedure di affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto il conferimento di contratti d'opera intellettuale;

RILEVATA la proposta di incarico datata 28.01.2016, prot.2787/2016 indirizzata all'Avvocato Luisa Di Iorio del foro di Ortona;

DATO ATTO che la predetta professionista, con posta certificata del 31.01.2016 confermava la propria disponibilità a patrocinare la summenzionata controversia, rilasciando al contempo il preventivo di massima redatto ai minimi tabellari del vigente D.M.55/2014, ulteriormente ridotti e pari ad €1.844,22 oltre CAP ed imposta di bollo per un totale di €1.919,99;

RITENUTO di formalizzare l'affidamento dell'incarico in argomento impegnando la conseguente spesa;

VISTA la formale richiesta del Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero Dott. Domenico Galanti in data 11.02.2016, prot.20160004274;

DATO ATTO che l'Avvocato Luisa Di Iorio ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: BPER, Codice IBAN: IT73X0538777781000002253917;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: ZCF18A3F66;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non frazionabile per incarico legale

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte.
2. Di conferire all'Avvocato Luisa Di Iorio l'incarico di assistere e patrocinare il Comune di Ortona nel giudizio promosso dal Sig. Giurastante Simone per le motivazioni esposte in premessa.
3. Dare atto che per tale incarico il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ratificando sin d'ora il suo operato.
4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Capitolo/Articolo | 02103085 |
| Impegno n. | 20160000550 |
| Codice creditore | |
| Nome creditore | Luisa Di Iorio |
| Codice Fiscale / Partita Iva | c.f.:DRILSU81P53G141B p.iva:02461130698 |
| Indirizzo | c.da San Donato – 66026 Ortona |
| PEC | avvluisadiiorio@pec.ordineavvocatichieti.it |
| Causale | Affidamento incarico per ricorso al TAR promosso dal Sig. Giurastante |
| CIG | ZCF18A3F66 |
| Codice univoco ufficio | PQTD21 |
| Importo | 1.919,99 |

5. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.919,99 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/ Articolo. | Importo |
|-------------|-----------|------------------------|----------|
| 01 | 2016 | 02103085 | 1.919,99 |

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 03marzo 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993